

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-3518 del 10/07/2018
Oggetto	DPR 59/2013 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DITTA SAN VALENTINO MANIFATTURA CERAMICA Spa DI CASTELLARANO
Proposta	n. PDET-AMB-2018-3650 del 09/07/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno dieci LUGLIO 2018 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n.20482/2017

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n. 59 - Ditta "SAN VALENTINO MANIFATTURA CERAMICA Spa" - Castellarano.

LA DIRIGENTE

Visto l'art. 16, comma 3, della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n. 2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata dalla Ditta "**SAN VALENTINO MANIFATTURA CERAMICA Spa**", avente sede legale e stabilimento in Comune di **Castellarano – Via Manganello n.4 – Loc. San Valentino** – Provincia di Reggio Emilia, per l'attività di produzione piastrelle ceramiche e pezzi speciali, acquisita agli atti di ARPAE con prot.PGRE/8166 del 10/07/2017 e successive integrazioni acquisite rispettivamente in data 10/08/2017, 22/09/2017, 29/12/2017 e 17/01/2018;

Preso atto che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

1. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06;
2. Autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale, ai sensi del D.Lgs 152/06;
3. Comunicazione relativa all'impatto acustico (articolo 8, comma 4, Legge n. 447/95; art. 4 commi 1 e 2 del DPR n. 227/2011; art.10, comma 4 della LR n.15/2001);

Visto che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Vista la relazione tecnica dell'ARPAE - Servizio Territoriale – Distretto di Nord, Scandiano e Castelnovo né Monti con atto n.prot.PGRE/662 acquisito in data 19/01/2018;

Visto il parere favorevole espresso dal Comune di Castellarano con atto acquisito in data 24/01/2018 al prot.n.PGRE/918, relativamente alla conformità urbanistica;

Visto il nulla osta del Comune di Castellarano acquisito in data 24/01/2018 al prot.n.PGRE/917 in merito allo scarico delle acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale;

Ritenuto, su proposta del Responsabile del Procedimento, di provvedere al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/13;

determina

1) di adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/13 per l'impianto della Ditta "**SAN VALENTINO MANIFATTURA CERAMICA Spa**" ubicato nel comune di **Castellarano** –

Via Manganello n.4 – Loc. San Valentino - Provincia di Reggio Emilia, che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. 152/06
Acqua	Autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale, ai sensi del D.Lgs 152/06
Rumore	Comunicazione relativa all'impatto acustico

2) che le condizioni e prescrizioni da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 1 sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto:

- Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06.

- Allegato 2 – Scarico in pubblica fognatura delle acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale, ai sensi del D.Lgs.152/06.

- Allegato 3 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.

3) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

4) Sono fatti altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

5) La presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** dalla data del rilascio da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive competente.

6) La domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

7) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.

8) Si trasmette la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente
Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott.ssa Valentina Beltrame)
firmato digitalmente

Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06

La Ditta "**SAN VALENTINO MANIFATTURA CERAMICA Spa**" è autorizzata a svolgere le seguenti emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di **produzione piastrelle ceramiche e pezzi speciali** nell'impianto ubicato in Comune di **Castellarano – Via Manganella n.4 – Loc. San Valentino** - Provincia di Reggio Emilia nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sotto indicate:

EMISSIONE N.1 – SUPERO PRESSE
 EMISSIONE N.2 – PRESSE
 EMISSIONE N.3 – ESSICCATOIO
 EMISSIONE N.4 – SUPERO PRESSE
 EMISSIONE N.5 – FORNI 1-2-3
 EMISSIONE N.6÷8 – EMERGENZA FORNO
 EMISSIONE N.9÷12 – CELLA DI ESSICCAZIONE
 EMISSIONE N.13 – PRESSE, SPAZZOLE FORNI, LINEE DI SMALTERIA
 EMISSIONE N.14 – GENERATORE ARIA CALDA
 EMISSIONE N.15 – RAFFREDDAMENTO FORNO N.3
 EMISSIONE N.16 – FORNO TERMORETRAIBILE

Per le suddette emissioni dovranno essere espletate le procedure previste dall'art.269 comma 6) del D. Lgs. del 3 Aprile 2006 n.152. Comunicazione almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti a mezzo PEC ad ARPAAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAAE Servizio Territoriale competente. Trasmissione, entro 15 giorni dalla data di messa a regime dei dati relativi alle emissioni **(3 campionamenti nei primi 10 giorni dalla data di messa a regime se le emissioni sono soggette a limiti di portata e inquinanti, ovvero 1 campionamento alla data di messa a regime se le emissioni sono soggette al solo limite di portata)** tramite PEC ad ARPAAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAAE Servizio Territoriale competente.

Ai sensi dell'art.269 comma 6) del D.Lgs n.152 il termine per la **messa in esercizio** degli impianti è fissato per il giorno **11 Settembre 2018** mentre il termine ultimo per la loro **messa a regime** è fissato per il giorno **18 Settembre 2018**.

Qualora la Ditta in oggetto non realizzi in tutto o in parte il progetto autorizzato con il presente atto prima della data di messa a regime sopra indicata e, conseguentemente, non attivi tutte o alcune delle suddette emissioni, il predetto termine ultimo per la messa a regime degli impianti, relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle emissioni non attivate, **è prorogata**, salvo diversa ed esplicita comunicazione da parte dell'ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni, **di anni uno (1)** a condizione che la Ditta dia preventiva comunicazione ad ARPAAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAAE Servizio Territoriale competente. Decorso inutilmente il termine di proroga, senza che la Ditta abbia realizzato completamente l'impianto autorizzato con il presente atto ovvero abbia richiesto una ulteriore

proroga, la presente autorizzazione **si intende decaduta** ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate.

Nel caso di mancato rispetto da parte della Ditta in oggetto delle disposizioni relative alla data di messa a regime dell'impianto e agli autocontrolli delle emissioni, all'ARPAE Servizio Territoriale competente è tenuto ad espletare i controlli previsti dalle norme vigenti in materia, dandone comunicazione all'ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni e alle altre Autorità.

Si autorizzano le seguenti emissioni in atmosfera nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoelencate:

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E1	SUPERO PRESSE	3000	8	16	Materiale Particellare	< 5	(4)
E2	PRESSE	20000	8	16	Materiale Particellare	< 15	(4)
E3	ESSICCATOIO	10000	8	24	---	----	(1)
E4	SUPERO PRESSE	1300	8	16	Materiale Particellare	< 15	(4)
E5	FORNI 1-2-3	7000	15	24	Materiale Particellare Fluoro Piombo Ossidi di Azoto Ossidi di Zolfo SOV (come C-tot) di cui Aldeidi	< 2,5 < 2,5 < 0,25 < 200 < 500 (2) < 50 < 20	(4)
E6÷E8	EMERGENZA FORNO	---	---	---	----	----	
E9÷E12	CELLA DI ESSICCAZIONE	4000 Cad.	6	24	----	----	(1)
E13	PRESSE, SPAZZOLE FORNI, LINEE DI SMALTERIA	39000	12	24	Materiale Particellare	< 10	(4)
E14	GENERATORE ARIA CALDA	900	9	24	Materiale Particellare Ossidi di Azoto Ossidi di Zolfo	< 5 < 350 < 35	(2)(3)
E15	RAFFREDDAMENTO N.3	3000	10	24	----	----	(1)

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E16	FORNO TERMORETRAIBILE	700	8	16	Materiale Particellare Ossidi di Azoto Ossidi di Zolfo	< 5 < 350 < 35	(2)(3)
(1) Per tale emissione l'Azienda é esonerata dall'esecuzione degli autocontrolli in fase di collaudo previsti dalle procedure indicate nell'art.269 comma 6 del D. Lgs. del 3 Aprile 2006 n.152 e dagli autocontrolli periodici, in quanto trattasi di aria non contaminata da inquinanti provenienti dal ciclo produttivo.							
(2) I limiti di emissione si considerano rispettati nel caso di impiego come combustibile di gas metano o gas naturale							
(3) I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%.							
(4) Per tale emissione la Ditta durante la fase di messa a regime degli impianti, è tenuta ad effettuare un solo campionamento previsti dalle procedure indicate nell'art.269 comma 6 del D. Lgs.152/06 essendo la medesima già sottoposta a controllo periodico							

1) Per il controllo del rispetto del limite di emissione delle portate, del materiale particellare, degli ossidi di azoto, degli ossidi di zolfo, del fluoro, del piombo, dei SOV (espressi come C organico totale) e delle aldeidi devono essere usati i metodi previsti dalla normativa vigente.

2) L'azienda è tenuta a installare un dispositivo di registrazione grafica della differenza di pressione tra monte e valle dei filtri fumi; i rullini di registrazione dovranno essere datati e firmati con frequenza giornaliera e conservati a disposizione degli organi di controllo.

3) L'azienda è tenuta a installare su tutti gli impianti di abbattimento delle emissioni fredde (esclusi quelli per la pulizia) una adeguata strumentazione di misura istantanea della differenza di pressione tra monte e valle dell'impianto stesso.

4) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere la seguente frequenza:

- almeno trimestrale per l'emissione n.5 (limitatamente al parametro materiale particellare, fluoro);
- almeno semestrale per l'emissione n.1 – 2 – 4 – 5 (limitatamente al parametro SOV e Aldeidi) - 13;
- almeno annuale per l'emissione n.5 (limitatamente al parametro piombo).
- il controllo del parametro ossidi di azoto per l'emissione n.5 dovrà essere trimestrale in assenza del controllo della temperatura dei forni o annuale in presenza del controllo della temperatura dei forni.

5) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate e bollate dall'ARPAE Servizio Territoriale competente e tenuto a disposizione della suddetta Agenzia Regionale e degli altri organi di controllo competenti.

6) L'installazione, l'esercizio e la conduzione di impianti e attività devono essere eseguiti conformemente a quanto descritto nel progetto approvato, come da relazioni ed elaborati grafici dei quali è formato, allegato alla domanda in oggetto acquisita agli atti con prot.PGRE/8166 del 10/07/2017 e successive integrazioni acquisite rispettivamente in data 10/08/2017, 22/09/2017, 29/12/2017 e 17/01/2018;

7) Per l'effettuazione delle verifiche è necessario che i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificamente previsto dalla normativa vigente.

8) Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro.

9) L'ARPAE Servizio Territoriale esercita l'attività di vigilanza secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti ed alla stessa è demandata la fissazione della periodicità dei controlli alle emissioni.

Si allega alla presente autorizzazione, che ne costituisce parte integrante, il documento redatto da A.R.P.A.- Regione Emilia Romagna "Indicazioni tecniche per il controllo strumentale delle emissioni in atmosfera" contenente disposizioni relative a strategia di campionamento, condizioni di sicurezza e accessibilità al punto di prelievo, metodi di campionamento, analisi e incertezza di misura.

Dopo la messa a regime, in caso di interruzione temporanea, parziale o totale, dell'attività con conseguente disattivazione di una o più delle emissioni sopracitate, la Ditta è tenuta a darne preventiva comunicazione all'ARPAE Struttura Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa Ditta di rispettare i limiti e le prescrizioni sopra richiamate, relativamente alle emissioni disattivate.

Inoltre si precisa che:

1. nel caso in cui la disattivazione delle emissioni perduri per un **periodo continuativo superiore a 2 (due) anni** dalla data della comunicazione, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge, relativamente alle stesse emissioni;

2. nel caso in cui la Ditta intenda riattivare le emissioni **entro 2 (due) anni** dalla data di comunicazione della loro disattivazione, la stessa Ditta dovrà:

a) dare preventiva comunicazione della data di messa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni all'ARPAE Struttura Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale;

b) dalla stessa data di messa in esercizio riprende l'obbligo per la Ditta del rispetto dei limiti e delle prescrizioni sopra riportate, relativamente alle emissioni riattivate;

c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate, in base alle prescrizioni dell'autorizzazione rilasciata, sono previsti controlli periodici, la stessa Ditta è tenuta ad effettuarne il primo autocontrollo entro 30 (trenta) giorni dalla relativa riattivazione.

Allegato 2 – Scarico in pubblica fognatura delle acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale, ai sensi del D.Lgs.152/06.

I reflui in oggetto sono classificabili come reflui domestici in quanto relativi ai servizi igienici presenti nel fabbricato produttivo.

L'insediamento risulta essere di consistenza INFERIORE a 50 AE.

Il trattamento dei reflui avviene attraverso un sistema costituito da una fossa imhoff e un filtro batterico anaerobico.

Lo schema fognario deve prevedere la separazione delle acque reflue domestiche dalle acque meteoriche.

Il corpo idrico recettore è il Rio Roteglia.

Prescrizioni

1. L' impianto di depurazione (fossa Imhoff e filtro batterico) deve essere realizzato come da progetto e nel rispetto delle caratteristiche costruttive tecnico-funzionali come previsto dalla tabella A secondo i criteri fissati della tabella B della Delibera n°1053/03.
2. L'installazione dell'impianto di depurazione deve essere effettuata secondo le indicazioni del costruttore. Al termine dell'installazione dovrà essere rilasciata dichiarazione da parte del Direttore dei Lavori attestante la conformità al progetto approvato a la rispondenza alle indicazioni citate. Tale dichiarazione deve essere messa in visione agli agenti accertatori.
3. Il pozzetto di ispezione a valle delle impianto, assunto per il controllo, deve essere predisposto ed attrezzato al fine di garantire l'accessibilità e lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza e nel rispetto delle metodologie IRSA e indicato in modo visibile.
4. Le reti fognarie acque bianche (pluviali) e acque reflue domestiche devono essere mantenute separate.
5. E' tassativamente vietato lo scarico di reflui potenzialmente pericolosi e/o dannosi per l'ambiente.
6. Il titolare dello scarico dovrà garantire nel tempo il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento degli impianti; dovrà inoltre essere garantito il deflusso delle acque reflue nel corpo idrico recettore.
7. I fanghi /grassi di risulta dagli impianti di trattamento dovranno essere sottoposti alla disciplina dei rifiuti.

- Allegato 3 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.

Dalla relazione di impatto acustico allegata, redatta e firmata da tecnico competente in acustica ambientale, emerge che la rumorosità legata agli impianti dello stabilimento della Ditta non influenza in maniera sensibile il clima acustico della zona.

Devono tuttavia essere rispettate le seguenti condizioni:

- l'attività deve essere condotta in conformità a quanto previsto dalla documentazione presentata, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità delle sorgenti previste deve essere preventivamente valutata;
- la Ditta deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione degli impianti e che, con la necessaria periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti vigenti.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.